STATUTO

ART. 10

Assemblee degli iscritti

- 10.1 Le Assemblee sono formate dagli iscritti alla Cassa appartenenti a ciascun collegio dei geometri, nonché dai pensionati diretti della Cassa e dai praticanti iscritti alla Cassa nell'ambito del collegio di residenza. Esse hanno competenza ad eleggere, con voto segreto, i delegati in misura fissa di centocinquanta.
- 10.2 I delegati vengono eletti su base regionale. In ogni caso, la rappresentanza di tutti i collegi è garantita assegnando, anche in caso di subentro, un delegato iscritto all'Albo di ciascuno di essi e prevedendo, quindi, per ciascuna circoscrizione regionale un numero di delegati non inferiore al numero dei collegi compresi nella circoscrizione stessa.
- 10.3 La determinazione del numero dei delegati da assegnare a ciascuna circoscrizione regionale viene effettuata individuando un primo quoziente derivante dal rapporto tra il numero totale degli iscritti e centocinquanta. A tutte le regioni alle quali, sulla base di tale quoziente intero, non spetterebbero i delegati previsti dal comma precedente, viene comunque attribuito il suddetto numero minimo. Il restante numero di delegati viene ripartito in base al quoziente determinato dal rapporto tra il numero degli iscritti delle altre regioni ed i seggi ancora da attribuire, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
- 10.4 Le assemblee degli iscritti sono costituite, ai fini del precedente comma, dai seguenti soggetti:
- a) gli iscritti all'albo dei geometri dei collegi provinciali e circondariali iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- b) i praticanti iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 10.5 Le assemblee sono indette dal Presidente della Cassa almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza del Comitato dei delegati uscente. La data delle elezioni deve essere comunicata ai Presidenti dei collegi almeno trenta giorni prima della data stessa e da costoro resa nota agli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
- 10.6 Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del collegio. Non è ammesso il voto per delega. Il Presidente del collegio comunica immediatamente alla Cassa il risultato della votazione mediante fax od e-mail e lo conferma successivamente con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.
- 10.7 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, somma i risultati parziali, procede alla verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al successivo articolo 11, e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti, purché sia garantita la appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'iscrizione alla Cassa e, in caso di parità di anzianità d'iscrizione alla Cassa, il più anziano di età.

STATUTO

ART. 11

Requisiti di onorabilità e professionalità

- 11.1 La nomina a componente degli organi della Cassa è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
- 11.2 Sono considerati requisiti di onorabilità:
- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 11.3 In merito ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono in ogni caso fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
- 11.4 Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, nn. 4 e 5, della legge n. 236/90, la professionalità, per quanto riguarda l'appartenenza agli organi collegiali, è considerata esistente se è conforme al requisito previsto dall'art. 3, comma 8, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari per ogni anno del quinquennio precedente all'elezione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME STATUTARIE

ART. 6

Cause di ineleggibilità incompatibilità e decadenza

- 6.1 Non può essere eletto Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale o Delegato chi abbia maturato diritto alla pensione di vecchiaia ovvero fruisca di trattamenti a carico della Cassa ovvero non abbia i requisiti previsti all'art. 11 dello Statuto.
- 6.2 È causa di incompatibilità con le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché con il rapporto di lavoro del Direttore Generale:
- a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con la Cassa;
- b) ad eccezione del Direttore Generale, non essere in regola con il pagamento dei contributi, essere legati alla Cassa da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- c) essere comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dalla Cassa, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con la Cassa abbiano contratti per lavori, servizi o forniture;
- d) il verificarsi della condizione prevista all'art. 22, comma 3, della legge 773/82.
- 6.3 Tale incompatibilità sussiste anche quando la Cassa abbia in dette imprese una partecipazione.
- 6.4 Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale della Cassa nonché agli organismi di amministrazioni delle società controllate, i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità riguarda il componente meno anziano d'età.
- 6.5 Si decade dalle cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di delegato e si risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale quando si verifica, anche durante la permanenza in carica, una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità indicate dal presente Regolamento e sempre che il soggetto non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli.
- 6.6 È altresì causa di decadenza automatica, rispettivamente del componente del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale e del Delegato, l'assenza ingiustificato per tre sedute o comitati consecutivi.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

ART. 3

Pensione di anzianità

...OMISSIS...

3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione. Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età.

...OMISSIS...

TABELLA LIMITI VOLUME AFFARI PER PENSIONE ANZIANITA'

2003	€ 7.000,00
2004	€ 7.150,00
2005	€ 7.350,00
2006	€ 7.500,00
2007	€ 7.600,00
2008	€ 7.750,00
2009	€ 7.900,00
2010	€ 8.150,00
2011	€ 8.200,00
2012	€ 8.350,00
2013	€ 8.600,00
2014	€ 8.850,00
2015	€ 8.950,00
2016	€ 8.950,00

LEGGE 20 OTTOBRE 1982 N. 773

così come modificata dalla Legge 4 agosto 1990 n. 236

ART. 22

Iscrizione alla Cassa

...OMISSIS...

- 4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
- 5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

...OMISSIS...